POLIZZA DI ASSICURAZIONE
FURTO

CIG nr. 616198460E

—

UNIVERSITA' PER STRANIERI DI SIENA
Piazza Carlo Rosselli 27/28
53100 Siena
C.F./P.I. 80007610522

La presente polizza è stipulata tra

UNIVERSITA' PER STRANIERI DI SIENA
Piazza Carlo Rosselli 27/28
53100 Siena
C.F./P.I. 80007610522

e

Società Assicuratrice
Agenzia di
.
.

Durata del contratto

Dalle ore 24.00 del :	**31.07.2015**
Alle ore 24.00 del :	**31.07.2018**

Con scadenze dei periodi di assicurazione successivi al primo fissati

Alle ore 24.00 di ogni 31/07

Sommario

DEFINIZIONI ... 3
SEZIONE 1 NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE ... 5
Art.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio ... 5
Art.2 - Assicurazione presso diversi Assicuratori ... 5
Art.3 - Durata del contratto ... 5
Art.4 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia ... 5
Art.5 - Recesso a seguito di sinistro ... 6
Art.6 - Modifiche dell'assicurazione ... 6
Art.7 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società ... 6
Art. 8 - Oneri fiscali ... 6
Art.9 - Foro competente ... 6
Art.10 - Interpretazione del contratto ... 6
Art.11 - Assicurazione per conto di chi spetta ... 6
Art.12 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza ... 6
Art.13 - Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio ... 6
Art. 14 - Contiguità e vicinanze pericolose ... 7
Art.15 - Coassicurazione e delega ... 7
Art.16 - Clausola Broker ... 7
Art.17 - Rinvio alle norme di legge ... 8
Art.18 - Rinuncia al diritto di surroga ... 8
Art.19 - Sospensione dell'assicurazione per i locali disabitati e/o incustoditi ... 8
Art.20 – Tracciabilità dei flussi ... 8
SEZIONE 2 DESCRIZIONE DEI RISCHIO ... 9
SEZIONE 3 NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZION FURTO ... 10
Art. - 1 Oggetto dell'assicurazione ... 10
Art. - 2 Esclusioni ... 11
Art. - 3 Condizioni Particolari ... 11
SEZIONE 4 GESTIONE DEI SINISTRI ... 13
Art. 1 - Obblighi in caso di sinistro ... 13
Art. 2 - Esagerazione dolosa del danno ... 13
Art. 3 - Procedura per la valutazione del danno ... 14
Art. 4 - Mandato dei periti ... 14
Art. 5 - Reintegro automatico delle somme assicurate a seguito di sinistro ... 14
Art. 6 - Recupero delle cose rubate ... 14
Art. 7 - Pagamento dell'indennizzo ... 14
SEZIONE 5 SOMME ASSICURATE, FRANCHIGIE, SCOPERTI E CALCOLO DEL PREMIO ... 15
Art. 1 – Partite, somme assicurate e calcolo del premio ... 15
Art. 2 – Sottolimiti di indennizzo, franchigie e scoperti ... 15

DEFINIZIONI

Assicurazione :	Il contratto di assicurazione
Polizza :	Il documento che prova l'assicurazione;
Contraente :	Il soggetto che stipula l'assicurazione riportato nel frontespizio della presente polizza.
Assicurato :	La persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dalla Assicurazione, e più precisamente il Contraente inteso come Ente unitario senza distinguere fra organismi interni o collegati quali, ad esempio, associazioni, commissioni, comitati e simili, purché composti da dipendenti o amministratori dello stesso;
Società :	L'impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici;
Broker :	La SI.B. Siena Brokers S.r.l quale mandatario incaricato dal Contraente della gestione ed esecuzione del contratto, riconosciuto dalla Società.
Premio :	La somma dovuta dal Contraente alla Società.
Rischio :	la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
Sinistro :	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
Indennizzo :	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Franchigia :	La parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico.
Scoperto :	La parte percentuale di danno che l'Assicurato tiene a suo carico.
Annualità assicurativa o periodo assicurativo :	Il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione dell'assicurazione.
Dipendenti :	Le persone che hanno con l'Assicurato un rapporto di lavoro subordinato anche se soltanto in via temporanea. Sono parificati a dipendenti: i consulenti o collaboratori esterni nell'esercizio delle mansioni loro affidate dall'Assicurato con specifico mandato o mediante convenzione; i dipendenti di imprese Terze, addetti alla pulizia dei locali e quelli addetti alla manutenzione dei fabbricati e dei relativi impianti, che prestano servizi per l'Assicurato anche in via temporanea;
Locali/Stabilimenti :	Tutti gli immobili dove sono ubicati i beni dell'Assicurato, anche occasionalmente, o presso Terzi, attraverso i quali l'Assicurato esercita la propria attività, compresa quella afferente fini sociali, culturali ed educativi, o comunque, ove abbia un interesse assicurabile;

Contenuto, Arredamento, attrezzature e merci :	Il complesso mobiliare per l'arredamento dei locali, mezzi di custodia dei valori, cancelleria, registri, archivi anche storici, libri, quadri ed oggetti d'arte, raccolte e collezioni in genere nonché tutti gli impianti, le attrezzature, escluse le apparecchiature elettroniche se assicurate con apposita polizza (computer, stampanti, macchine fotografiche) e macchine impiegate per l'attività dell'Assicurato, ivi compresi gli impianti di prevenzione incendio, furto e rapina, i pezzi di ricambio, i componenti, le scorte alimentari e tutti i materiali relativi all'attività dell'Assicurato, anche situati all'aperto, siano essi di proprietà, in uso o detenzione a qualsiasi titolo ovvero per i quali l'Assicurato abbia comunque un interesse assicurabile, nonché gli effetti personali anche dei dipendenti, purché posti negli stabilimenti, esclusi gli automezzi targati e gli enti per cui esista separata assicurazione stipulata dall'Assicurato.
Valori :	Denaro (ad esempio valuta CEE ed estera in banconote e/o moneta), certificati azionari, azioni, obbligazioni, fustelle, cartelle fondiarie, cedole o qualsiasi altro titolo nominativo o al portatore, polizze di carico, ricevute di deposito, carte di credito o di debito, assegni, tratte, cambiali, vaglia postali, francobolli, valori bollati, carte identità, raccolte numismatiche, polizze di assicurazione e tutti gli altri titoli o contratti di obbligazioni, di denaro, negoziabili o non, o di altri beni immobili o mobili od interessi relativi che ad essi si riferiscono e tutti gli altri documenti rappresentanti un valore, il tutto sia di proprietà dell'Assicurato che di Terzi e del quale l'Assicurato stesso sia in possesso e ne sia o no responsabile.
Furto :	Il reato così come definito dall'art. 624 del Codice Penale.
Rapina :	Il reato di cui all'art. 628 del Codice Penale e più precisamente: la sottrazione degli enti assicurati mediante violenza o minaccia alla persona, anche quando le persone sulle quali venga fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali assicurati.
Estorsione :	Il reato di cui all'art. 629 del Codice Penale e più esattamente il caso in cui l'Assicurato e/o i suoi dipendenti vengano costretti a consegnare gli enti assicurati mediante minaccia o violenza, diretta sia verso l'Assicurato stesso e/o suoi dipendenti sia verso altre persone.
Primo rischio assoluto	L'assicurazione è prestata senza applicazione delle regola proporzionale di cui all'art. 1917 C.C

SEZIONE 1 NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE

Art.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte e reticenti del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli art. 1892,
1893 e 1894 C.C..
Il Contraente deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 C.C.. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.
Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art. 1897 C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Tuttavia l'omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte del Contraente e/o dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede.
Il Contraente e l'Assicurato sono esentati da qualsiasi obbligo di dichiarare i danni che avessero colpito gli polizze da loro sottoscritte a copertura dei medesimi rischi precedentemente la stipulazione della presente polizza di assicurazione.

Art.2 - Assicurazione presso diversi Assicuratori

Si conviene tra le Parti che qualora si rivelasse che per gli stessi enti oggetto del presente contratto esistono o venissero in seguito stipulate altre polizze direttamente dal Contraente o da terzi che ne abbiano avuto interesse, gli eventuali danni denunciati dall'Assicurato a valere sulla presente polizza saranno liquidati ed indennizzati dalla Società direttamente all'Assicurato medesimo, a prescindere dall'esistenza di altri contratti assicurativi, fermo per la Società ogni altro diritto derivante a norma di legge (art. 1910 C.C.).
Si esonera il Contraente dal dare preventiva comunicazione alla Società di eventuali polizze già esistenti e/o quelle che verranno in seguito stipulate sugli stessi rischi oggetto del presente contratto; l'Assicurato ha l'obbligo di farlo in caso di sinistro, se ne è a conoscenza.

Art.3 - Durata del contratto

Il contratto ha la durata indicata in frontespizio e cesserà irrevocabilmente alla scadenza del detto periodo.
La Società, su richiesta dell'Assicurato, si impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in vigore, per un periodo di 120(centoventi) giorni oltre la scadenza contrattuale ed il relativo rateo di premio verrà corrisposto entro 31 giorni dall'inizio della proroga, ciò al fine di consentire alla Contraente l'organizzazione di nuova gara.

Art.4 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza ancorché il premio venga versato entro i 31 giorni successivi al medesimo.
I premi devono essere pagati alla Società Assicuratrice per il tramite del Broker incaricato della gestione del contratto entro il 10 del mese successivo all'incasso medesimo, previa trattenuta del compenso provvigionale previsto in sede di gara.
Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 45° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Art.5 - Recesso a seguito di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al 30° giorno dal pagamen to o dal rifiuto all'indennizzo, la Società ed il contraente hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 3 mesi da darsi con lettera raccomandata.
In caso di recesso da parte della Società, la stessa rimborserà al contraente i ratei di premio pagati e non goduti escluse le imposte.

Art.6 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche alla presente polizza debbono essere provate per iscritto.

Art.7 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo (telefax, e-mail o simili) indirizzata alla Società anche tramite il Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.

Art. 8 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali sono a carico del Contraente

Art.9 - Foro competente

Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'autorità giudiziaria del luogo della sede del Contraente.

Art.10 - Interpretazione del contratto

Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

Art.11 - Assicurazione per conto di chi spetta

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e/o nell'interesse di chi spetta. In caso di sinistro però, i terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggersi dalla Società e dal Contraente, né azione alcuna per impugnare la perizia, convenendosi che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che dal Contraente.
L'indennitàche, a norma di quanto sopra, sarà stata liquidata in contraddittorio non potrà essere versata se non con l'intervento, all'atto del pagamento, dei terzi interessati.
Si conviene tra le parti che, in caso di sinistro che colpisca beni sia di terzi che del Contraente, su richiesta di quest'ultimo si procederà alla liquidazione separata per ciascun avente diritto.
A tale scopo i Periti e gli incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascun reclamante un atto di liquidazione, La Società effettuerà il pagamento del danno, fermo quant'altro previsto dalla presente polizza, a ciascun avente diritto.

Art.12 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.
Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti e con il consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Art.13 - Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio

La Società alle scadenze annuali, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:
a) sinistri denunciati;
b) sinistri riservati (con l'indicazione dell'importo posto a riserva);
c) sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
d) sinistri respinti.
Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

Art. 14 - Contiguità e vicinanze pericolose

L'Assicurato è sollevato dall'obbligo di dichiarare se in contiguità o a distanza minore di mt. 20 dai fabbricati assicurati contenenti le cose assicurate, esistono cose o condizioni capaci di aggravare il rischio.

Art.15 - Coassicurazione e delega

L'assicurazione è ripartita per quote tra le Società indicate nel riparto del premio; ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto, esclusa ogni responsabilità solidale.
Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto alla SI.B. Siena Brokers S.r.l e le imprese assicuratrici hanno convenuto di affidarne la delega alla Società designata in frontespizio della presente polizza; di conseguenza, tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente e degli Assicurati dalla SI.B. Siena Brokers S.r.l. la quale tratterà con l'impresa Delegataria informandone le Coassicuratrici.
In particolare, tutte le comunicazioni inerenti al Contratto, ivi comprese quelle relative al recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici.
Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla Delegataria per conto comune.
La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate negli atti suddetti (polizza e appendici) a firmarli anche in loro nome e per loro conto.
Pertanto la firma apposta dalla Società Delegataria sui Documenti di Assicurazione, li rende ad ogni effetto validi anche per le quote delle Coassicuratrici.

Il dettaglio dei capitali assicurati, dei premi, accessori e imposte, spettanti a ciascuna Coassicuratrice, risulta dall'apposito prospetto allegato alla presente polizza..

Art.16 - Clausola Broker

Alla Società SI.B. Siena Brokers S.r.l in è affidata la gestione e l'esecuzione della presente assicurazione in qualità di Broker, ai sensi degli articoli 108 e seguenti del D.Lgs. 209/2005.
Il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l'esecuzione della presente assicurazione avverrà anche per il tramite del Broker incaricato.
Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, la Società dà atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Società stessa e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker alla Società si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso, fermo restando che il Broker è tenuto ad inoltrare a ciascuna della Parti le comunicazioni ricevute si precisa che qualora le comunicazioni del contraente comportassero una modifica contrattuale impegneranno gli Assicuratori solo dopo il consenso scritto.
Nelle more degli adempimenti previsti dalla normativa vigente si precisa che , con riferimento all'art 118 del D.Lgs. 209/2005 ed all'art .55 del regolamento IVASS n.05/2006, il Broker è autorizzato ad incassare i premi. La Società inoltre, riconosce che il pagamento dei premi possa essere fatto dal Contraente tramite il Broker sopra designato; resta intesa l'efficacia liberatoria anche a termine dell'art. 1901 Codice Civile del pagamento così effettuato. Conseguentemente il pagamento del premio eseguito in buona fede al Broker ha effetto liberatorio per l'Università nei confronti della Compagnia Assicuratrice ed impegna la Compagnia (ed in caso di coassicurazione, tutte le Compagnie coassicurate) a garantire la copertura assicurativa oggetto del contratto.
La remunerazione del broker è a carico della Società nella misura **del 12%** sul premio imponibile. Tale remunerazione sarà trattenuta all'atto del pagamento del premio, effettuato dallo stesso Broker, alla Società. Qualora, nel corso della vigenza del contratto assicurativo, l'Amministrazione venga a definire con il Broker SI.B. Siena Brokers S.r.l. . o altro Broker, una percentuale sul premio imponibile diversa di quella sopra indicata, il premio da corrispondere alla Società sarà adeguato nella stessa misura percentuale.
Nell'eventualità la gestione del presente contratto sia affidata ad un corrispondente o Coverholder del Lloyd's di Londra, si prende e si da atto che:

- Ogni comunicazione effettuata al corrispondente …. si considererà come effettuata agli Assicuratori;
- Ogni comunicazione effettuata dal corrispondente …. si considererà come effettuata dagli Assicuratori.

- Ogni comunicazione effettuata al Broker mandatario dal corrispondente … s'intenderà come fatta all'assicurato;
- Ogni comunicazione effettuata dal Broker al corrispondente …. si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso.

La Società autorizza all'incasso dei premi e/o delle somme dovute agli assicuratori il corrispondente e riconosce che i pagamenti effettuati dal Contraente/Broker al corrispondente hanno effetto liberatorio nei confronti della contraenza e conseguentemente impegna la Società a garantire la copertura assicurativa oggetto del contratto.

Art.17 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art.18 - Rinuncia al diritto di surroga

Salvo il caso di dolo, la Società rinuncia, a favore dell'Assicurato o dei suoi aventi diritto, al diritto di surrogazione di cui all'Art. 1916 C.C. verso i responsabili del sinistro.

Art.19 - Sospensione dell'assicurazione per i locali disabitati e/o incustoditi

Se i locali contenenti le cose assicurate rimangono per più di 45 giorni consecutivi disabitati o, qualora non si tratti di abitazione, incustoditi, l'assicurazione è sospesa a decorrere dalle ore 24 del 45°giorno.

Art.20 – Tracciabilità dei flussi

La Società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.
Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento devono riportare nella causale il codice identificativo di gara **(CIG) nr**. ___
Qualora la Società non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

SEZIONE 2 DESCRIZIONE DEI RISCHIO

Nel Comune di Siena, nella sede dell'Assicurato e/o Comuni limitrofi ed in tutti i locali ad uso dell'amministrazione dell'Università Stranieri di Siena e/o dipendenze facenti comunque capo all'amministrazione stessa, si assicurano tutti i beni di proprietà dell'Università Stranieri di Siena, oppure di proprietà di Terzi in uso e/o consegna all'assicurato.
Qualora l'Assicurato, durante la validità della presente polizza, apra uno stabilimento supplementare, il contenuto di tale stabilimento sarà automaticamente garantito a far tempo dalla data di insediamento.
Non sarà necessario dare comunicazione alla Società, durante il tempo dell'assicurazione, dell'aumento del numero degli stabilimenti o di quello dei dipendenti distaccati negli stabilimenti già assicurati, né sarà necessario corrispondere alcun supplemento di premio.
La garanzia, per tutte le partite assicurate indicate nell'apposita scheda s'intende prestata a primo rischio assoluto

SEZIONE 3 NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZION FURTO

Art. - 1 Oggetto dell'assicurazione

La Società indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, conseguenti a:

A) Furto, a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti le cose stesse violandone le difese esterne mediante:

a) rottura, scasso;

b) uso di chiavi false, uso di grimaldelli o di arnesi simili; uso di chiavi autentiche, comprese quelle delle casseforti o degli armadi corazzati, che siano state smarrite o sottratte al Contraente o al personale di servizio. Tale garanzia è operante dalle ore 24 del giorno della denuncia dello smarrimento o della sottrazione all'Autorità giudiziaria o di Polizia, alle ore 24 del nono giorno successivo. In presenza della denuncia di cui sopra l'assicurazione copre inoltre, fino a concorrenza dell'importo di € 1.300,00 le spese per l'avvenuta sostituzione delle serrature con altre uguali od equivalenti per qualità nonché l'intervento di emergenza per consentire l'accesso alle sedi, anche se effettuato con scasso.

c) per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;

d) in modo clandestino purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta a locali chiusi.

Se per le cose assicurate sono previsti in polizza dei mezzi di custodia, la Società è obbligata soltanto se l'autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopra indicati abbia violato tali mezzi con scasso o rottura. Sono parificati ai danni del furto i guasti causati alle cose assicurate per commettere il furto o per tentare di commetterlo.

B) Rapina, (sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia) avvenuta nei locali indicati in polizza quando anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengono prelevate all'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi.

C) Portavalori

Limitatamente a denaro, carte valori e titoli di credito in genere, fermo il limite della somma assicurata per ciascuna partita, l'assicurazione è prestata anche contro:

- il furto comunque avvenuto e/o in seguito ad infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto dei valori;
- il furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso od a portata di mano i valori stessi;
- il furto strappando di mano o di dosso alla persona i valori medesimi (scippo);
- la rapina (sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia);

commessi sulle persone incaricate, mentre al di fuori dei locali contenenti le cose assicurate, detengono i valori stessi durante il loro trasporto che si svolge entro i confini della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano. L'assicurazione è operante alla condizione che le persone incaricate:

- non abbiano menomazioni fisiche che le rendano inadatte al servizio
- siano di età non inferiore ai 18 anni né superiore ai 65;
- non siano altrimenti assicurate contro i rischi del furto e della rapina per il trasporto di valori.

Qualora venisse meno uno di tali requisiti, la garanzia per il portavalori interessato cessa automaticamente.

L'assicurazione vale soltanto durante l'orario di servizio tra le ore 5.00 e le ore 21.00.

I trasporti di valori devono essere effettuati:

- fino a € 15.500,00 dal portavalori o suo sostitutoe/o a piedi; con qualsiasi mezzo di locomozione
- oltre € 15.500,00 e fino a 50.000,00 dal portavalori o suo sostituto, accompagnato almeno da un dipendente del Contraente, con qualsiasi mezzo di locomozione e/o a piedi.

In caso di sinistro la Società corrisponderà all'assicurato l' 80% dell'importo liquidato a termini di polizza, restando il restante 20% a carico dell'assicurato stesso, senza che egli possa, pena la decadenza dal diritto all'indennizzo, farlo assicurare da altri.
Il valore trasportato superi la somma assicurata, non si darà luogo ad alcun risarcimento per la parte eccedente quella preventivamente assicurata.

D) Estorsione
Di comune accordo tra le Parti, si conviene che l'assicurazione è estesa al caso in cui l'Assicurato e/o i suoi dipendenti vengano costretti a consegnare le cose assicurate mediante minaccia o violenza diretta sia verso l'assicurato stesso e/o suoi dipendenti sia verso altre persone.
Resta convenuto che la consegna delle cose assicurate deve essere effettuata all'interno dei locali descritti in polizza.

E) Furto commesso da Dipendenti dell'Assicurato
La Società presta la garanzia contro i furti avvenuti nei modi previsti dall'Art.1 A) delle Norme che regolano l'Assicurazione Furto, anche se l'autore del furto sia un dipendente dell'Assicurato e sempre che si verifichino le seguenti circostanze:
a) che l'autore del furto non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali, né di quelle dei particolari mezzi di difesa interni previsti dalla polizza o della sorveglianza interna dei locali stessi;
b) che il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie le sue mansioni nell'interno dei locali stessi.

F) Furto avvenuto durante le ore di apertura dei locali e furto con destrezza
A parziale modifica dell'Art.1 - Oggetto dell'Assicurazione - delle Norme che regolano l'assicurazione Furto, la garanzia si estende anche:
a) al furto avvenuto durante le ore di apertura delle sedi ed in qualsiasi modo commesso;
b) furto commesso con destrezza, compresa ipnosi, o in qualsiasi altro modo perpetrato nell'interno dei locali delle sedi, durante le ore di apertura delle stesse, purché constatato e denunciato entro le 24 ore successive, compreso denaro, valori e titoli riposti in mobili o cassetti anche se non chiusi a chiave, con il limite di risarcimento di €5.000,00 per sinistro e per anno assicurativo
c) ai valori ovunque riposti, con il limite di risarcimento di € 5.000,00 per sinistro e per anno assicurativo

Tali estensioni sono prestate con l'applicazione di uno scoperto del 10% che rimarrà a carico dell'Assicurato stesso, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto ad indennizzo farlo assicurare da altri.

Art. - 2 Esclusioni
Sono esclusi i danni:
a) verificatisi in atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione, salvo che il Contraente provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
b) verificatisi in occasione d'incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, radiazioni o contaminazioni radioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni ed altri sconvolgimenti della natura, salvo che il Contraente provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
d) commessi da incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono;
e) causati alle cose assicurate da incendi, esplosioni o scoppi provocati dall'autore del sinistro.

Art. - 3 Condizioni Particolari
A) Mezzi di chiusura
L'assicurazione è prestata alla condizione, essenziale per l'efficacia del contratto, che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure protetta da inferriate fissate nel muro. Nelle inferriate e nei serramenti sono ammesse luci purché le loro dimensioni non consentano l'introduzione nei locali dell'esercizio.
Sono comunque esclusi i danni di furto quando, per qualsiasi motivo, non sia operante alcuna difesa esterna dell'apertura attraverso la quale è avvenuta l'introduzione.

B) Mezzi di chiusura non conformi
Si prende atto che i locali contenenti le cose assicurate non risultano conformi a quanto previsto dalla lettera A) che precede – Mezzi di chiusura e quindi sono da ritenersi insufficienti.
In caso di sinistro, la Società corrisponderà al Contraente l'80% dell'importo del danno liquidato a termini di polizza, restando il 20% rimanente a carico del Contraente stesso.
In caso di applicabilità di più scoperti, le percentuali dei medesimi vengono unificate nella misura del 30%.

C) Furto agevolato dai dipendenti
L'assicurazione comprende i furti agevolati da persone del cui fatto l'Assicurato e il Contraente debbano rispondere.

D) Guasti cagionati dai ladri ai locali ed agli infissi - Atti vandalici e dolosi al contenuto
L'assicurazione vale esclusivamente per i guasti cagionati dai ladri alle parti del fabbricato costituenti i locali che contengono le cose assicurate ed agli infissi posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali stessi, ivi comprese camere di sicurezza e corazzate (esclusi i contenuti) e le rispettive porte in occasione di furto o rapina consumati o tentati. La garanzia comprende inoltre i danni materiali e diretti alle cose assicurate cagionati da atti vandalici e dolosi commessi dagli autori del furto o della rapina consumati o tentati.

E) Veicoli ricoverati nei locali o nell'area in uso al Contraente
Qualora il furto o la rapina sia commesso utilizzando, per l'asportazione delle cose assicurate, veicoli che si trovano nei locali o nell'area in uso al Contraente, la Società corrisponderà l'intera somma liquidata a termini di polizza, sotto detrazione dello scoperto del 10% che rimarrà a carico del Contraente.
Detto scoperto, se operante in concomitanza con altro scoperto eventualmente previsto dalla polizza, viene elevato al 20%, fermo restando il minimo eventuale previsto; se è operante, invece, in concomitanza con una franchigia, fermo lo scoperto del 10% la franchigia verrà considerata minimo assoluto.

F) Spese di ammortamento titoli di credito
L'assicurazione è prestata fino al limite della somma assicurata per valori e denaro, per le spese relative alla procedura di ammortamento.

G) Onorari periti
Sono a carico della Società le spese e gli onorari del perito che il Contraente avrà scelto e nominato, in seguito a sinistro indennizzabile ed in conformità alle Norme che regolano l'assicurazione.. Sono compresi gli onorari e le spese relative al terzo perito, nella quota spettante al Contraente e nei limiti sopraesposti.

SEZIONE 4 GESTIONE DEI SINISTRI

Art. 1 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro, l'Assicurato darà avviso scritto entro i 30 giorni da quando la relativa documentazione sia stata acquisita al Protocollo Generale dell'Azienda.
L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (Art.1915 C.C.)

a) fare una dichiarazione scritta, entro 6 giorni dalla constatazione del fatto, alla Autorità di polizia del luogo, precisando in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, l'entità approssimata del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;

b) fornire alla Società entro i 30 giorni successivi, una distinta particolareggiata delle cose rubate o danneggiate, con l'indicazione del rispettivo valore e di quant'altro concorrente al danno;

c) denunciare inoltre tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche al debitore, nonché esperire se la legge lo consente la procedura di ammortamento;

d) adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero delle cose rubate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste, anche se danneggiate.

Le spese sostenute per adempiere agli obblighi di cui alle lettere c) e d) sono a carico della Società in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che le cose avevano al momento del sinistro, anche se l'ammontare delle spese stesse, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che la Società provi che le spese sono state fatte inconsideratamente. Il Contraente si impegna a:

e) tenere a disposizione fino ad avvenuta liquidazione del danno tanto le cose non rubate quanto le tracce e gli indizi materiali del reato, senza avere, per tale titolo, diritto ad indennizzo;

f) dare la dimostrazione della qualità, della quantità e del valore delle cose preesistenti al momento del sinistro oltre che della realtà e dell'entità del danno, tenere a disposizione della Società e dei periti ogni documento ed ogni altro elemento di prova, nonché facilitare le indagini e gli accertamenti che la Società ed i periti ritenessero necessario esperire verso terzi;

g) presentare, a richiesta della Società, tutti i documenti che si possono ottenere, dall'Autorità competente, in relazione al sinistro.

Art. 2 - Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, decade dal diritto all'indennizzo.

Art. 3 - Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato dalle Parti direttamente oppure a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente, con apposito atto unico. I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo tra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.
Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.
Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

Art. 4 - Mandato dei periti

I Periti devono:

1) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate;
3) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate (rubate e non rubate, danneggiate e non danneggiate);
4) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno in conformità alle disposizioni tutte delle Norme che regolano l'Assicurazione e di quant'altro previsto in polizza.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori o di violazione dei patti contrattuali.

Art. 5 - Reintegro automatico delle somme assicurate a seguito di sinistro

Dal momento del sinistro e fino al termine del periodo di assicurazione, la somma assicurata viene automaticamente e con pari effetto reintegrata al valore originario, impegnandosi l'Assicurato al pagamento del relativo premio che sarà liquidato al termine dell'annualità assicurativa.

Art. 6 - Recupero delle cose rubate

Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, il Contraente dovrà darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia.
Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo che il Contraente rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime. Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, il Contraente ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Società per le stesse o di farle vendere. In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno, sottraendo dall'ammontare del danno originalmente accettato, il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli.
Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro.

Art. 7 - Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato e concordato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve procedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione, dalla data di sottoscrizione degli atti di perizia, e decurtando l'eventuale anticipo percepito dal Contraente.
Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, l'Assicurato ha diritto di ottenere il pagamento dell'indennizzo, anche in mancanza di chiusura di istruttoria, se aperta, purchè presenti su richiesta della Comagnia, fideiussione bancaria o assicurativa con cui si impegna a restituire l'importo corrisposto dalla Società, maggiorato degli interessi legali, qualora dal certificato di chiusura istruttoria o della sentenza penale definitiva, risulti la non operatività della garanzia.

SEZIONE 5 SOMME ASSICURATE, FRANCHIGIE, SCOPERTI E CALCOLO DEL PREMIO

Art. 1 – Partite, somme assicurate e calcolo del premio

Partita	Enti Assicurati a primo rischio assoluto	Somme Assicurate	Tasso Lordo ‰	Premio Lordo Annuo €
1	Contenuto	Non Operante		
2	Valori riposti in cassaforte	€ 10.000,00		
3	Guasti cagionati da ladri/atti vandalici	€ 10.000,00		
4	Portavalori non nominati	€ 10.000,00		
Totale		€ 30.000,00		

Scomposizione del premio

Premio annuo imponibile	€	.=
Imposte	€	.=
TOTALE	€	.=

Art. 2 – Sottolimiti di indennizzo, franchigie e scoperti

La Società, nei limiti delle somme assicurate di cui all'Art.1, ed alle condizioni tutte della presente polizza, liquiderà i danni per le garanzie sottoriportate con l'applicazione dei relativi sottolimiti, franchigie e scoperti.
Rimane inteso che, fatte salve le garanzie sottoriportate, nessun altro limite, scoperto o franchigia potranno essere applicati alla liquidazione del danno.

Garanzia	Limiti di risarcimento	Scoperto e/o franchigia
Part. 1) contenuto	La somma assicurata	nessuna
Part. 1) contenuto, limitatamente a quadri ed oggetti d'arte	il limite di € 15.000,00 pe singolo oggetto d'arte	Nessuna
Sez. 3 art. 3 D) – Guasti da ladri, atti vandalici e dolosi	La somma assicurata	Franchigia € 250,00 pe sinistro
Sez. 3 art. 3 G) Onorari dei Periti	5% della somma assicurata con il limite di € 5.000,0 per sinistro	Nessuna

Art.3 – Riparto di coassicurazione
Il rischio viene ripartito tra le seguenti Società secondo le percentuali qui di seguito indicate :

Società	Agenzia	Percentuale di ritenzione

Art.4 – Disposizione finale
Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte.
La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione

Clausole Vessatorie:

Ai sensi degli art. N. 1341 e 1342 del C.C. il sottoscritto dichiara di approvare specificatamente le seguenti Condizioni di Assicurazione:

Sezione 1 -Norme che regolano l'assicurazione in generale ; Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio

Sezione 1 -Norme che regolano l'assicurazione in generale Articolo 2; Assicurazione presso diversi Assicuratori

Sezione 1 -Norme che regolano l'assicurazione in generale Articolo 5; Recesso per sinistro

Sezione 4 – Gestione dei sinistri Articolo 2; Esagerazione dolosa del danno

Sezione 4 – Gestione dei sinistri Articolo 3; Procedura per la valutazione del danno

Sezione 4 – Gestione dei sinistri Articolo 4; Mandato dei Periti

L'ASSICURATO/CONTRAENTE